

STATUTO
dell'Associazione di Promozione Sociale
Science for Community – APS (SFC)



Art. 1 – Denominazione

È costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), un'associazione di promozione sociale denominata:

“Science for Community – APS”

di seguito denominata “Associazione”.

L'Associazione utilizza l'acronimo SFC e può operare e presentarsi pubblicamente anche con la denominazione in lingua inglese “Science for Community (SFC)”, quale nome identificativo e di comunicazione.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede legale in Conza della Campania (AV).

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.

Art. 3 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata, salvo scioglimento deliberato dall'Assemblea dei soci secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Art. 4 – Natura e finalità

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro.

Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuovendo la connessione tra il mondo della scienza, le comunità e la società civile, rendendo la conoscenza scientifica accessibile, comprensibile e partecipata, favorendo il dialogo, la partecipazione civica e l'innovazione sociale.

Art. 5 – Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione svolge, in via principale, le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

attraverso lo svolgimento, a titolo esemplificativo delle seguenti iniziative:

- educazione, istruzione e formazione, anche informale e non formale;
- divulgazione scientifica e culturale;
- promozione della cultura scientifica, del pensiero critico e del dialogo tra scienza e società;
- organizzazione di eventi, incontri pubblici, laboratori, workshop, conferenze e iniziative culturali
- promozione e realizzazione di progetti di *citizen science* e partecipazione civica;
- collaborazione con scuole, università, enti di ricerca, istituzioni pubbliche e private, a livello locale, nazionale e internazionale;

- contrasto alla disinformazione scientifica e promozione dell'alfabetizzazione scientifica;
- promozione dell'innovazione sociale, della sostenibilità e della responsabilità scientifica;
- promozione delle relazioni con associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni su progetti specifici i cui obiettivi siano finalizzati al raggiungimento dello scopo dell'associazione;
- partecipazione a programmi, bandi e progetti di enti locali, regionali, nazionali, europei e internazionali;
- realizzazione di studi, ricerche, analisi e attività di ricerca applicata, anche nell'ambito di programmi regionali, nazionali, europei e internazionali.
- organizzazione di convegni e incontri, mostre od altri eventi.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Art. 6 – Attività verso soci e terzi

Le attività dell'Associazione sono rivolte sia ai soci sia ai terzi, nel rispetto dei principi di inclusione, accessibilità e non discriminazione.

Art. 7 – Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio e le risorse economiche dell'Associazione sono costituiti da:

- quote associative e contributi dei soci;
- contributi, sovvenzioni, finanziamenti e liberalità da enti pubblici e privati;
- donazioni, erogazioni liberali e contributi volontari da persone fisiche;
- beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo all'associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- proventi, compensi o corrispettivi derivanti da studi e ricerche effettuati, pubblicazioni prodotte, servizi forniti, attività di consulenza, trasferimento di conoscenze e valorizzazione della proprietà intellettuale, purché coerenti con le finalità statutarie;
- entrate derivanti dalla partecipazione a programmi e progetti regionali, nazionali, europei e internazionali;
- ogni altra entrata lecita e compatibile con le finalità associative.

È fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi o riserve, che devono essere integralmente reinvestiti per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 7-bis – Proprietà intellettuale

La proprietà intellettuale e industriale eventualmente generata dall'Associazione nello svolgimento delle proprie attività – incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, studi, ricerche, pubblicazioni, materiali didattici, contenuti multimediali, banche dati, metodologie, software, marchi e altri risultati dell'ingegno – è di titolarità dell'Associazione, salvo diversi accordi stipulati con soggetti terzi.

L'Associazione può tutelare, registrare e valorizzare la propria proprietà intellettuale, anche concedendone l'uso a terzi mediante licenze o accordi, nel rispetto delle finalità statutarie e della normativa vigente.



I proventi derivanti dalla valorizzazione della proprietà intellettuale sono destinati esclusivamente al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 8 – Soci

Possono essere soci tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione. L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'interessato.

Tutti i soci hanno pari diritti e doveri.

Art. 9 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto di:

- partecipare alle attività associative;
- votare in Assemblea;
- candidarsi alle cariche sociali.

I soci hanno il dovere di:

- rispettare lo Statuto e le deliberazioni degli organi sociali;
- contribuire al perseguimento delle finalità associative;
- versare la quota associativa annuale.

Art. 10 – Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, ove istituiti;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 11 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

- dimissioni volontarie;
- morosità;
- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi;
- decesso.

Art. 12 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;



- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Art. 13 – Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

Essa:

- approva il bilancio;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- determina gli indirizzi generali dell'attività associativa;
- delibera sulle modifiche dello Statuto;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei soci.

Art. 14 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero minimo di due (2) membri eletti dall'Assemblea.

Resta in carica quattro (4) anni ed è rieleggibile.

Il Consiglio Direttivo:

- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- ammette ed esclude i soci;
- predispone il bilancio;
- gestisce le attività e le risorse economiche;
- delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Art. 15 – Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri ed è il legale rappresentante dell'Associazione.

Convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 16 – Riunioni degli organi sociali

Le riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo possono svolgersi in presenza, in modalità telematica oppure in forma mista, mediante strumenti di comunicazione a distanza che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la possibilità di intervento, la partecipazione alla discussione e l'esercizio del diritto di voto.

La convocazione deve indicare le modalità di svolgimento della riunione e gli strumenti tecnici utilizzati.

È considerato presente a tutti gli effetti il socio o il componente del Consiglio Direttivo che partecipa mediante collegamento a distanza.

Le deliberazioni assunte in modalità telematica o mista hanno la stessa validità di quelle adottate in presenza.



Il verbale delle riunioni deve dare atto delle modalità di svolgimento e dei partecipanti collegati a distanza.

Art. 17 - Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 17 bis - Organo di revisione legale dei conti

L'organo di revisione legale dei conti è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 18 – Bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è redatto e approvato secondo le disposizioni del Codice del Terzo Settore.

Art. 19 – Volontari

L'Associazione può avvalersi dell'attività di volontari, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 20 – Personale e rapporti di lavoro

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di lavoratori autonomi, nei limiti e secondo le modalità previste dal Codice del Terzo Settore e dalla normativa vigente in materia di lavoro.

I rapporti di lavoro sono instaurati nel rispetto dei principi di trasparenza, congruità e sostenibilità economica e non possono in alcun caso configurare distribuzione diretta o indiretta di utili.

L'Associazione può altresì avvalersi dell'attività di volontari, nel rispetto di quanto previsto dalla legge, fermo restando il divieto di remunerazione delle attività di volontariato.

Art. 21 – Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad altri ETS, secondo deliberazione dell'Assemblea e previo parere dell'autorità competente.

Art. 22 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore e del Codice Civile.